

STUDIO LEGALE FOLINO
Avv. Francesco Folino
CIVILE - PENALE
Via Orti 100 88100 Catanzaro
Viale Stazione 100 88041 Decollatura
Fax 0961.774486 Cell. +39347.6266225
francescofolino@hotmail.it - francescofolinoavv@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

(Roma)

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la Sig.ra **Giulia Folino** (C.F. FLNGLI82C56C352X), nata a Catanzaro il 16/03/1982 e ivi residente alla Via Butera n.10, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Francesco Folino (C.F. FLNFNC80B16C352V) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Catanzaro in Via Orti n.100. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata francescofolinoavv@pec.it e di fax 0961/774486, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

Ricorrente

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (di seguito anche solo RIPAM) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Commissione d'esame del concorso**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

Orlando Vito, c.f. RLNVTI63H14F280Q, nato in data 14 Giugno 1963 a Mola Di Bari (BA), all'indirizzo p.e.c. "vito.orlando@pec.orlandostudiolegale.it " - estratto dal registro INI-PEC;

Foti Antonino, cf. FTONNN77A09H224C, nato in data 09 Gennaio 1977 a Reggio Calabria (RC), all'indirizzo p.e.c. "avvantoninofoti@legpec.it" - estratto dal registro INI-PEC;

Di Fiore Benedetto, c.f. DFRBDT62T18G273T, nato in data 18 Dicembre 1962 a Palermo, all'indirizzo p.e.c. "benedettodifiore@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC.

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E

ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa**, per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM- n.1.250 unità di personale), del "Concorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato", pubblicata sul sito del Formez PA in data 24 febbraio 2023, nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente complessivi n.2 titoli di studio e, di conseguenza, le assegna solo n.1 punto per la valutazione dei titoli come indicati dall'art 7, comma 3, del bando di concorso, nonostante la ricorrente fosse in possesso di due titoli di studio valutabili Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) e Laurea triennale in Scienze Giuridiche (n. 31 ex DM n. 509/99), collocandola tra gli idonei non vincitori alla posizione n. **8341** con il punteggio complessivo di **24,875**;

- Per quanto di ragione, del **Bando** di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato in G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 104 del 31/12/2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.7, comma 3 laddove prevede che "Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli "sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso";

- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su "piattaforme digitali" dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alla ricorrente alcun punteggio per la seconda laurea in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alla successiva richiesta di riesame dei titoli inviata dalla ricorrente con la pec del 16/03/2023;

- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli** dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito un totale di n. 2 punti alla ricorrente per i titoli in suo possesso;

- Per quanto di ragione, degli **atti imminenti di assegnazione alle amministrazioni**

di destinazione e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di riesame del 16/03/2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente di ottenere il riconoscimento di entrambe le lauree: della Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) e della Laurea triennale in Scienze Giuridiche (n. 31 ex DM n. 509/99) e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di ulteriore 1 punti previsti dall'art.7 del Bando (per il possesso delle due lauree di cui sopra) e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe alla stessa di ottenere il punteggio di **25,875** e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito.

FATTO

La Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto il concorso pubblico (G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 104 del 31.12.2021), per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di **n. 2293 unità di personale non dirigenziale**, a tempo indeterminato di area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, **da inquadrare nei ruoli da destinare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato**".

Il 24 febbraio 2023 è stata pubblicata la graduatoria per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del concorso pubblico per il reclutamento di n. 1.250 di personale non dirigenziale a tempo indeterminato così ripartito:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'Interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

- n. 334 da assegnare al Ministero della Cultura (Area II-F2);
 - n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).
- Tuttavia, tale graduatoria è stata approvata nonostante vi sia una evidente illegittimità

nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di laurea.

Premesso che il titolo di accesso per partecipare al concorso in oggetto è il diploma di istruzione secondaria di II grado, nello specifico il bando, all'art. 7 al comma 3, prevede che: "Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", orbene la ricorrente possiede oltre la Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, conseguita in data 10/07/2007, presso l'Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna, anche la Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 21/10/2010 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, tali titoli, posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso *de quo*, sono stati espressamente e correttamente dichiarati nella domanda stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in sede di valutazione dei titoli, è stato attribuito il punteggio pari ad 1 e non 2 come sarebbe dovuto essere, dal momento che la dott.ssa Folino è in possesso di due titoli di studio.

Giova chiarire fin d'ora che la ricorrente essendo in possesso sia della Laurea Triennale che della Laurea Magistrale a ciclo unico, ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla stessa PA, di essere in possesso sia di Laurea Triennale che di Laurea Magistrale indicata quale titolo di studio ulteriore richiesto per l'attribuzione di un ulteriore punteggio, ciò in quanto la laurea a ciclo unico non è tecnicamente un titolo che si consegue come prosieguo della triennale, ma per l'appunto è conseguita secondo un percorso di studi a ciclo unico.

Un'eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea ed imprecisa del resto com'è noto, la tabella "Equiparazione DL-LS-LM" allegata al decreto interministeriale del 9/07/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009, che per espressa disposizione dello stesso ne costituisce parte integrante, prevede - per quanto concerne la Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) - la sua equiparazione con la Laurea in Giurisprudenza V.O., e con le Lauree

specialistiche "22/S Giurisprudenza" e "102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica"; mentre il Decreto interministeriale del 9/07/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009, che per espressa disposizione dello stesso ne costituisce parte integrante, prevede - per quanto concerne la Laurea in Scienze Giuridiche (n. 31) - la sua equiparazione con la Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14).

Svolta la prova scritta la ricorrente è risultata idonea conseguendo il punteggio di punti **23,875/30**.

In esito alla pubblicazione della graduatoria del concorso la ricorrente ha appreso di essersi collocata in posizione n. **8341** con un punteggio complessivo pari a **24,875** (punti **23,875** per la prova scritta + punti **1,00** per la valutazione dei titoli).

Invero, alla ricorrente in sede di approvazione della graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso sono stati riconosciuti soltanto:

- punti 1 per il possesso di (una sola) laurea.

Totale punteggio titoli: 1,00 - Totale punteggio titoli e prova (23,875+1,00) = 24,875.

Ebbene l'Amministrazione resistente non ha attribuito alla ricorrente l'ulteriore punteggio di punti 1 previsti dall' art. 7, comma 3, del bando, pur essendo a conoscenza che la ricorrente è in possesso di due titoli di laurea che non sono equipollenti tra loro e neanche un naturale proseguimento dell'altra laurea.

A tal proposito la ricorrente in data 16/03/2023 ha presentato apposita istanza di riesame, che tuttavia, è rimasta totalmente disattesa dall'Amministrazione resistente. Pertanto, al fine di ottenere il punteggio spettante e la corretta collocazione nella graduatoria di merito l'odierna ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso, per i seguenti

MOTIVI

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 09.07.2009:

2)VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI "MIGLIORI" E "FAVOR PARTECIPATIONIS" NELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE P.A., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI

CONCORSO, VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24/04/2018;

3)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;

4)VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 5.2 DEL D.LGS. N.165/2001 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.75/2017);

Si è detto che, nella selezione in oggetto, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito la ricorrente è risultata idonea ma a causa dell'illegittima valutazione dei propri diplomi di laurea, da parte della Commissione d'esame, non occupa la posizione che meriterebbe occupare. Nello specifico, con il presente ricorso, si contesta dunque l'omessa valutazione, nell'impugnata graduatoria finale di merito, di entrambe le Lauree: 1) Laurea Triennale in Scienze Giuridiche conseguita in data 10/07/2007 presso l'Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna, 2) Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 21/10/2010 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 09.07.2009:

l'art. 3 della Costituzione deve guidarci nella giusta valutazione dei titoli citati dall'art. 7, comma 3, del bando in oggetto, infatti chiara è qui la violazione e falsa applicazione in quanto l'uguaglianza di cui trattasi comprende altresì il divieto di discriminazione, ed il dovere di imparzialità, alla luce del canone di razionalità: e allora l'art. 7 comma 3, nella parte in cui assegna 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", viola l'art. 3 della Costituzione in quanto non è giusto valutare una Laurea triennale al pari di una Laurea Magistrale (o ad una Laurea Specialistica o vecchio ordinamento), avendo percorsi di studio differenti, per durata e materie studiate, dunque la Commissione avrebbe dovuto prevedere punteggi differenti, come ad esempio 1 punto per il possesso della Laurea triennale e 2 punti per il possesso della Laurea magistrale (o specialistica o Vecchio ordinamento) che infatti come è noto, secondo il Decreto interministeriale del 9/07/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009, all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento (quello previgente al DM 509/99), lauree specialistiche (che

fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99) e lauree magistrali (che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04).

La tabella "Equiparazione DL-LS-LM" allegata al predetto decreto interministeriale, che per espressa disposizione dello stesso ne costituisce parte integrante, prevede - per quanto concerne la Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), posseduta dalla ricorrente, la sua equiparazione con la Laurea in Giurisprudenza V.O., e con le Lauree specialistiche "22/S Giurisprudenza" e "102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica".

Inoltre, il Decreto interministeriale del 9/07/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009, all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra Classi delle Lauree DM 509/1999 e Classi delle Lauree DM 270/2004.

La tabella "Equiparazione tra Classi delle Lauree DM 509 e Classi delle Lauree DM 270", allegata al predetto decreto interministeriale, che per espressa disposizione dello stesso ne costituisce parte integrante, prevede - per quanto concerne la Laurea in Scienze Giuridiche (n. 31), posseduta dalla ricorrente, la sua equiparazione con la Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14).

La salvaguardia e l'effettiva tutela di cui all'art. 3 della Costituzione, qui in esame, prevede altresì il trattamento differenziato di situazioni diverse; la complessità spesso crea disequaglianze latenti, ma che esigono trattamenti razionali e paritari, onde non sconfinare in disequaglianza di fatto. Dunque si sarebbe dovuto valutare con un punteggio differente percorsi di studio differenti e non livellarli a tal punto da non considerare affatto il possesso di una Laurea Triennale e una Laurea Magistrale. Nel concorso in oggetto chi ha partecipato solo con la laurea triennale ha avuto 1 punto come chi ha partecipato solo con la laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento) e la ricorrente ha avuto 1 punto nonostante in possesso sia di Laurea Triennale che di Laurea Magistrale. In conclusione non si sono utilizzati meccanismi del giudizio di eguaglianza e del giudizio di ragionevolezza: ossia, non si è compiuta la verifica della giustificatezza di una differenziazione normativa o di una assimilazione costituzionalmente possibile equiparando titoli con percorsi di studio differenti.

2)VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI

"MIGLIORI" E "FAVOR PARTECIPATIONIS" NELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE P.A., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 24/04/2018:

la graduatoria impugnata si presenta, allo stato, chiaramente viziata nella parte in cui l'Amministrazione non ha valutato tutti i titoli in possesso e dichiarati dalla ricorrente, con la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto la valutazione corretta della formazione e preparazione culturale e professionale dei partecipanti al concorso è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovvero sia l'assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: infatti il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza essenziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra si sarebbe dovuta riconoscere la maggiore preparazione dei candidati in possesso sia di laurea triennale che di laurea magistrale, considerato che la Laurea Magistrale in Giurisprudenza non può essere considerata assolutamente il naturale proseguimento della Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, che notoriamente tratta di un percorso di studi a ciclo unico e differente ancorché equipollente.

Ciò nondimeno in evidente disparità di trattamento ed in violazione dei principi del *favor participationis* l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto alla ricorrente alcun punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso per la laurea magistrale; che, notoriamente costituisce titolo superiore alla laurea triennale.

Ed infatti, appare illogico e contrario ai principi che regolano le procedure di concorso - volte alla selezione dei soggetti più qualificati - non riconoscere il punteggio ulteriore previsto dal predetto comma 3 dell'art. 7 del bando per i concorrenti in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, certamente un titolo di valenza superiore alla laurea triennale che costituisce comunque un ulteriore titolo assolutamente da valutarsi.

Secondo un'applicazione strettamente letterale ed illogica delle disposizioni del bando, si determinerebbe un ingiustificato vantaggio per i soggetti in possesso di

due titoli di studio derivanti da due lauree magistrali o due lauree triennali.

Dunque l'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare le disposizioni del bando in questione secondo canoni di ragionevolezza ed in modo da evitare delle storture *contra legem*.

Sul punto la giurisprudenza dell'On. TAR del Lazio ha già avuto modo di chiarire che: **«I bandi delle selezioni pubbliche devono essere interpretati alla luce di un generale canone di ragionevolezza e adeguatezza, privilegiando, tra le varie interpretazioni possibili, quella che evita esiti applicativi per contrarietà alla legge o per palese illogicità. Le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara; ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da una obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché i vizi del procedimento ermeneutico non conducano a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.»**(cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/06/2019, n.7395).

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. (Cfr. Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021).

Pertanto, in ossequio ai principi sopra esposti l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente il punteggio ulteriore previsto dall'art. 7, comma 3, del bando operando un'interpretazione delle predette disposizioni ragionevole e volta ad evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

Ed invece, l'operato complessivo dell'Amministrazione resistente, si dimostra illogico ed ingiusto e determina un'evidente disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 7 del bando a danno della ricorrente.

Infine, ancora, con la successiva direttiva n.3 del 24/04/2018 il Ministero per la

semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato infatti le "linee guida sulle procedure concorsuali" con il preciso intento di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i migliori candidati in relazione alle esigenze delle amministrazioni. Nel testo della direttiva si legge infatti che le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, si muovono nell'ambito dei principi dettati dal quadro normativo vigente e dalle disposizioni di rango costituzionale, tanto che "sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni".

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

3)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;

brevemente, ma non senza sottolineare la giusta importanza e il danno subito dal mancato riscontro alla richiesta di riesame dei titoli inviata dalla ricorrente con la pec del 16/03/2023, l'Amministrazione ha violato le disposizioni della Legge del 1990 n.241 che riconoscono in capo alla ricorrente il diritto di conoscere il motivo per il quale non le sia stato attribuito il giusto punteggio come prestabilito dal bando di concorso.

4)VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 5.2 DEL D.LGS. N.165/2001 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.75/2017);

L'art 35 comma 5.2 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017) statuisce che Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

In questo caso non si comprende come possa ritenersi legittima la disposizione dell'art. 7, comma 3, del bando ove non riconosca 1 punto per OGNI titolo di laurea posseduto se è il bando stesso che recita: "Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto

per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale". Ove dovesse ritenersi che la disposizione dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso non consenta un'interpretazione tale da consentire il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la ricorrente, la stessa deve ritenersi illegittima, perché in contrasto con le equipollenze stabilite dal decreto interministeriale del 09.07.2009. Ed infatti il testo letterale del predetto 7, comma 3, del bando di concorso si pone in palese violazione dei criteri di ragionevolezza e *par condicio* tra concorrenti laddove si interpreti ed applichi nel senso di escludere un punteggio ulteriore nel caso di possesso di diploma di laurea (DL) o laurea magistrale (LM) allegati per la partecipazione al concorso.

Titoli che, per quanto detto, non possono non essere valutati come punteggio aggiuntivo a differenza di quanto avviene per chi è in possesso per esempio di sole due lauree triennali o di sole due lauree magistrali.

In tal modo, vengono lasciati illogicamente ed irragionevolmente fuori dalla valutazione di merito le lauree triennali in aggiunta alle lauree magistrali (o di quelle a vecchio ordinamento).

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI
EX ART.41 C.P.A.**

Si rappresenta che, per l'elevato numero dei controinteressati, dalla graduatoria finale di merito, non è agevole individuare i soggetti che precedono la ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso. Pertanto, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, essendo riportati per gli idonei soltanto i codici univoci.

ISTANZA CAUTELARE

Dalle superiori notazioni emerge in modo evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* a sostegno della pretesa della ricorrente, così come è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dalla mancata sospensione dei

provvedimenti impugnati.

Ed infatti l'Amministrazione resistente, a breve immetterà in servizio i soggetti dichiarati vincitori in graduatoria ed a breve e per effetto delle rinunce di alcuni vincitori ovvero degli scorrimenti di graduatoria provvederà ad immettere in servizio anche i soggetti dichiarati idonei e collocati in graduatoria immediatamente a ridosso dei vincitori.

Ebbene tale circostanza cagiona alla ricorrente un danno ingiusto atteso che, da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che la stessa per effetto della corretta attribuzione del punteggio spettante pari a punti **25,875** si troverebbe nella graduatoria degli idonei di concorso alla posizione tra il n. **5626** e il n. **5957** (in base al possesso di titoli di precedenza e preferenza) anziché alla posizione n. **8341** con conseguente possibile immissione in ruolo poiché abbiamo assistito negli ultimi anni a scorrimenti di graduatoria anche al di sopra dei 5000 posti.

A ciò va aggiunto che, nell'attesa dei tempi necessari alla definizione del giudizio di merito ed all'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, quest'ultima, per effetto del progressivo esaurimento della graduatoria, si troverebbe senz'altro scavalcata da altri concorrenti meno meritevoli.

Dunque, l'odierna ricorrente risulterebbe privata della possibilità di iniziare la propria carriera professionale ovvero rischia di iniziarla con notevole ritardo con l'irreparabile perdita dell'attività lavorativa e dell'anzianità di servizio spettantele. Peraltro, l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico volto alla selezione, in vista delle imminenti assunzioni, dei candidati più qualificati, come l'odierna ricorrente.

L'on. TAR in fattispecie analoga e relativa al medesimo concorso con ordinanza cautelare n. 1739/2022 ha osservato che: «Rilevato che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso:

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame - nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato - della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore,

dalla comunicazione della presente ordinanza;>>.

Pertanto in coerenza con la pronuncia cautelare sopra richiamate ed anche nell'interesse della P.A. si chiede l'adozione di una misura cautelare al fine di assicurare la correzione della graduatoria in tempi rapidi e comunque prima delle prossime assunzioni derivanti dalla scorrimento della medesima.

Infine, giova ricordare che ai sensi dell'art. 55 c.p.a. i dedotti profili di *periculum* possono altresì apprezzarsi anche in relazione ad una trattazione anticipata del merito del giudizio.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui non è stato attribuito il giusto punteggio relativo ai titoli di studio vantati dalla ricorrente, con conseguente rivalutazione delle lauree in suo possesso, aggiunta dei punti dovuti secondo quanto stabilito dal Bando, modifica del punteggio complessivo e ricollocazione nella graduatoria finale di merito. Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari. Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che il ricorrente è esente, avendo conseguito un reddito imponibile inferiore ad € 23.000,00 come da dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 presentata nell'anno 2022.

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria finale di merito del concorso Profilo codice AMM;
2. Graduatoria vincitori del concorso Profilo codice AMM;
3. Bando di concorso;
4. Pec del 16/03/2023;
5. "Ricevuta" pec del 16/03/2023;
6. "Accettazione" pec del 16/03/2023;
7. Domanda di partecipazione al concorso;
8. Ricevuta della domanda di partecipazione del 27/01/2022;
9. Diploma di laurea triennale in Scienze Giuridiche (classe 31);
10. Diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01).

Catanzaro, 18 aprile 2023

Avv. Francesco Folino